

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Concessione congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 - matr. 10850

IL DIRIGENTE APICALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Concessione congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 - matr. 10850

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanze acquisite ai ns. prot. n. 0100251 del 25/05/2024, il dipendente (Matr. 10850), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di un totale di n. 6 giorni a decorrere dal 27/05/2024 al 01/06/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 5, D.Lgs n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità.

VISTO il verbale della Commissione Medica, rivedibile con scadenza 31/07/2024 che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per il congiunto del dipendente (matr.10850), di cui usufruisce dei benefici

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal D Lgs 18/07/2011, n. 119,:

1. che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati;
2. che l'altro genitore ha fruito del medesimo beneficio per il figlio per un n. di giorni pari a 331;
3. di aver già fruito di periodi di congedo straordinario retribuito per il figlio per un n. di giorni pari a 75.

ATTESO che:

- L'art. 42, comma 5 del D.Lgs n.151/2001, così come modificato dall'art.4 del D. Lgs 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5 quinquies, *"il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto"* ;

VERIFICATO che,

- dalla documentazione agli atti il dipendente ha usufruito di un n. di giorni pari a 75, secondo le prerogative della succitata normativa, per analoghi periodi di congedo retribuito sulla durata

massima concedibile di 730 giorni (pari a due anni), così come sancito dal comma 5 del Dlg n. 151/2001;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42 del Dlgs 26/03/2001 n. 151, di n.6 giorni a decorrere dal 27/05/2024 al 01/06/2024 compresi.

ACQUISITI e conservati agli atti di ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza prodotta del dipendente (matricola 10850), acquisita al protocollo n. 0100251 del 25/05/2024, e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito per prestare assistenza al congiunto convivente, in situazione di gravità, di n. 6 giorni totali dal 27/05/2024 al 01/06/2024, sulla durata massima di 730 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.Lgs 151/2001, e confermato dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011, n. 119;
2. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5 quinquies, del D.Lgs 151/2001;
3. di precisare altresì che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa, fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; spettano fino ad un importo massimo di € 56.586,00 annui, giusta circolare INPS n. 21 del 25/01/2024;
4. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile delle professioni sanitarie, al coordinatore della Struttura di appartenenza, al diretto interessato, con l'obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente, a questa Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetta al controllo preventivo delle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.